

(N. 1326)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 gennaio 1956 (V. Stampati Nn. 1850 e 1922)*

**d'iniziativa dei Deputati TRABUCCHI e COLITTO, DIECIDUE, GALATI, VISCHIA,
PITZALIS, D'AMBROSIO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1956

Modifiche delle norme sulla libera docenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1^a del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, può conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1953, n. 188.

Qualora, tuttavia, trattasi di discipline per le quali siano stati banditi più di quattro posti non potranno conferirsi abilitazioni ai sensi del precedente comma, in misura superiore al 50 per cento dei posti.

Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo sarà fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già concluso i propri lavori.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.